

NOTA INFORMATIVA 7/2024:

RIFORMA FISCALE: MODIFICHE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

INDICE:

1. Le modalità di definizione delle controversie fiscali;
2. Le novità al contenzioso tributario.

Con decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, sono state introdotte diverse modifiche alle norme sul contenzioso tributario, principalmente abolendo l'istituto della mediazione per le controversie d'imposta non superiore ad € 50.000, prevedendo il ricorso giurisdizionale contro il diniego ad istanze di autotutela e rafforzando la sospensione della riscossione provvisoria delle imposte in caso di contestazione giudiziaria.

1. LE MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FISCALI

Le controversie fiscali possono definirsi o attraverso i cosiddetti istituti deflattivi, quali l'acquiescenza all'accertamento per ottenere la riduzione delle sanzioni (normalmente nella misura di un terzo), l'istanza di autotutela con cui si chiede all'agenzia delle entrate di riconsiderare il proprio operato ritenuto illegittimo e l'istanza di accertamento con adesione avendo come mira di aderire all'accertamento di un carico tributario ridotto.

Le controversie fiscali possono altresì definirsi per altra via, ricorrendo cioè al contenzioso tributario, ovvero impugnando l'atto impositivo avanti le corti di giustizia tributarie, chiamando quindi un terzo indipendente – il giudice – a pronunciarsi sulla legittimità della condotta del contribuente e dell'agenzia delle entrate (o delle dogane per l'iva all'importazione).

La maggiore o minore convenienza delle due vie dipende da molteplici fattori: innanzi tutto la fondatezza della pretesa tributaria, ma anche la propensione del contribuente ad abbracciare la via del contenzioso per sua natura incerta, il cui risultato si manifesterà in un futuro non breve, la sua capacità economica e finanziaria a sostenere un carico d'imposta elevato (nell'immediato o rateizzato), la sua indole tesa ad evitare le controversie o a reagire alle ingiustizie. Talvolta la scelta dipende anche dai professionisti del contribuente, alcuni dei quali hanno particolari attitudini nelle definizioni non causidiche, mentre altri vantano specifiche competenze nel contenzioso tributario.

Come è noto, l'ordinamento giuridico legittima alla difesa avanti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado gli avvocati e gli iscritti alla sezione A dell'Ordine dei dottori commercialisti, con esclusione quindi degli esperti contabili.

2. LE NOVITA' AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Fatte queste premesse, merita segnalare le principali novità del recente D. lgs 30 gennaio 2023, n. 220, entrato in vigore in parte il 4 gennaio 2024 (prime cinque lettere sotto sintetizzate), in parte il 18 gennaio 2024 (lett. f, con l'entrata in vigore dei nuovi artt. 10 quater e 10 quinquies dello statuto del contribuente) e in parte il 2 settembre 2024 (ultime due lettere):

- a. abolizione del procedimento di mediazione, che si instaurava, al ricevimento di un avviso di accertamento per un'imposta netta non superiore ad € 50.000, notificando il ricorso solo all'agenzia delle entrate e che comportava un ritardo nella definizione della controversia e di accesso al contenzioso tributario di novanta giorni senza il raggiungimento, nella maggioranza dei casi, di un accordo fra fisco e contribuente;
- b. rafforzamento del sistema cautelare, riconoscendo al contribuente – fermo restando l'inizio degli atti esecutivi per la riscossione provvisoria di un terzo dell'imposta e degli interessi decorsi di norma 270 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento – il diritto d'impugnare l'ordinanza del giudice di primo grado, ove questi abbia rigettato la domanda di sospensione della riscossione provvisoria (impugnazione prima non consentita);
- c. accelerazione del procedimento cautelare, abbreviando i termini per l'emissione dell'ordinanza di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti e delle sentenze tributarie, di modo che l'ordinanza intervenga prima che la pretesa del fisco, impugnata in giudizio, diventi sia pur provvisoriamente esecutiva;
- d. rafforzamento dell'obbligo delle corti di giustizia tributaria di condannare normalmente la parte soccombente alle spese di giudizio, comprensive del contributo unificato;
- e. divieto di produrre nuovi documenti in appello, a meno che la Corte li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
- f. impugnazione avanti al giudice tributario del rigetto dell'istanza di autotutela presentata dimostrando l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- g. esemplificazione della deposizione testimoniale nel processo tributario;
- h. rafforzamento ed estensione dell'obbligo di sottoscrizione digitale di tutti gli atti depositati nelle segreterie delle corti tributarie.

Sono state inoltre introdotte disposizioni che mirano ad abbreviare la durata del processo tributario sulla cui efficacia, tuttavia, è d'uopo dubitare; esse, comunque, non riguardano i processi davanti alla Suprema Corte di cassazione dove la sentenza è emanata in media dopo cinque-otto anni dal deposito del ricorso, da parte sia del fisco, sia del contribuente.

Entro il 2.9.2024 saranno emanate dal M.E.F. norme tecnico-operative.